

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI UN POSTO DI DIRIGENTE BIOLOGO DISCIPLINA DI EPIDEMIOLOGIA

Determinazione dei criteri di massima per la valutazione titoli dei candidati

LA COMMISSIONE

PRESO ATTO che, come da art. 43 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, ha a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli, così ripartiti:

- | | |
|--|----------|
| 1) Titoli di Carriera: | punti 10 |
| 2) Titoli Accademici e di Studio: | punti 3 |
| 3) Pubblicazioni e Titoli Scientifici: | punti 3 |
| 4) Curriculum Formativo e Professionale: | punti 4; |

STABILITO quanto segue:

- per la valutazione dei titoli sarà presa in considerazione la documentazione prodotta in originale o in copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all'originale, ovvero autocertificate, ai sensi del DPR 445 del 2000;
- in particolare, per eventuali periodi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, dall'autocertificazione dovranno emergere tutti gli elementi della tipologia del rapporto di lavoro necessario a determinarne il punteggio nonché le eventuali interruzioni del rapporto di impiego. Qualora nelle autocertificazioni di servizio non sia specificata, né risulti indirettamente dalla documentazione prodotta, l'esatta denominazione dell'ente e la sua sede, la posizione funzionale o la qualifica nella quale il servizio è stato prestato, la tipologia del rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di inizio e di conclusione dell'attività lavorativa, nonché eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc), il servizio stesso non potrà essere valutato;
- nella documentazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio;
- il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario ad esclusione di quello prestato come volontario, precario o simili, è equiparato al servizio di ruolo;
- l'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della Salute è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio dovranno contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale;
- il servizio prestato presso Case di Cura convenzionate o accreditate con rapporto continuativo, sarà valutato il 25% della sua durata, come servizio prestato presso Ospedali Pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria di appartenenza;

- i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi della legge 24/12/1986 n. 958, saranno valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. 483/97 per i servizi presso pubbliche amministrazioni;
- non saranno valutati certificati laudativi, attestati di plauso, voti di corsi o concorsi, nonché titoli di studio non attinenti all'oggetto del concorso o di abilitazione professionale;
- i servizi saranno valutati fino alla data di compilazione del relativo documento e comunque non oltre la data di scadenza di presentazione delle domande;
- in caso di servizi contemporanei, sarà valutato solo il servizio più favorevole al candidato;
- non saranno valutati i servizi dei quali non risulterà in alcun modo precisata la durata;
- per la valutazione dei servizi, le frazioni di anno saranno valutate in ragione mensile, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni 30 o frazioni superiori a 15 giorni. Non saranno valutati periodi di servizio pari od inferiori a giorni 15;

DETERMINA i seguenti criteri specifici per la valutazione dei titoli e delle prove d'esame:

TITOLI DI CARRIERA per un massimo di 10 punti

Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 43 punto 4, del DPR 483/97, assegnando per i servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
- b) servizio di ruolo quale biologo presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti: punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO per un massimo di 3 punti.

Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 43 punto 5, del DPR 483/97:

- Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione;

Inoltre assegna i seguenti punteggi:

- b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
- c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI per un massimo di 3 punti

Si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 43 del DPR 483 applicando i principi fissati dall'art. 11 del DPR stesso, per pubblicazioni post specializzazione:

- pubblicazioni o capitoli di libri attinenti alla materia a bando punti 0,05
- abstract, poster e presentazioni orali attinenti alla materia a bando punti 0,01

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

La Commissione attribuirà un punteggio globale adeguatamente motivato, in base a quanto disposto dall'art. 11, punto c) del D.P.R. 483/91.

Nel curriculum formativo professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli di cui alle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire

In particolare, saranno oggetto di valutazione:

- Contratti libero professionali, Co.Co.Co., borse di studio sia presso il S.S.N. sia strutture pubbliche che private convenzionate per 30 ore sett. punti 0,6/anno
- Master se attinenti alla disciplina a concorso post specialità punti 0,5
- Dottorati di ricerca se attinenti alla disciplina a concorso post specialità
punti 1,0
- Corsi di Alta Formazione o di particolare rilevanza e durata se attinenti e post specialità
punti 0,3
- Attività di docenza a corsi universitari solo per materie attinenti post specialità
punti 0,3/anno
- Attività quale relatore a corsi di formazione/convegni/seminari se attinenti post specialità
punti 0,1
- Partecipazione a congressi/convegni/seminari con finalità di formazione e di aggiornamento professionale, solo se attinenti alla disciplina post specialità
punti 0,05

Non saranno valutati:

- attività sotto forma di frequenze volontarie, tirocini e stages;
- attività libero professionale, co.co.co., borse di studio di cui non è precisata la materia dell'incarico o l'impegno orario;
- le idoneità conseguite in altre procedure concorsuali, anche se relative a posizioni funzionali superiori a quella messa a concorso;
- attestati laudativi o premi
- le attività di relatore/correlatore di tesi
- le attività di tutoraggio e la partecipazione a progetti, studi clinici, attività di segreteria scientifica e/o di organizzazione di eventi formativi

Ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 8 del DPR n. 484/1997, i contenuti dei curricula, possono essere autocertificati dai candidati medesimi, in attuazione dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445;